
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sé suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa

L'[art. 281 quinquies c.p.c.](#), introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, prevede due modelli di decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica (al quale si aggiunge quello esclusivamente orale consentito dal successivo [art. 281-sexties](#)): l'uno secondo lo schema della trattazione completamente scritta, il quale comporta lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie; l'altro, secondo lo schema della trattazione mista, il quale prevede, su richiesta di una delle parti, lo scambio delle sole comparse conclusionali, la fissazione di un'udienza per la discussione della causa ed il deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi a tale udienza. Ciò posto, si rileva che l'adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sé suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa, trattandosi di un modello discrezionalmente ritenuto dal legislatore sotto tali profili del tutto equipollente alla trattazione mista, ma si risolve in una irregolarità che non trova alcuna sanzione nell'ordinamento.

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 102 c.p.c.. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, tutti gli eredi xxxxxxxx. devono essere considerati litisconsorti necessari nel presente giudizio, potendo vantare un diritto di proprietà sui beni falsamente venduti a xxx dalla xx. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 c.p.c., in relazione all'art. 102 c.p.c., ha l'onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (Cass. 19-3-2013 n. 6822).

Nella specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere su di lui incombente di indicare nel ricorso i nominativi dei soggetti asseritamente pretermessi.

In ogni caso, si osserva che correttamente la Corte di Appello ha escluso che i coeredi di M.L. siano litisconsorti necessari in relazione alla domanda di usucapione proposta dalla convenuta, non essendo i medesimi intestatari catastali o titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di causa, che la xxxxx ha acquistato nel 1963 da xxxxxxxx.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 285 quinquies c.p.c. (recte, 281 quinquies) e dell'art. 24 Cost., per non avere il giudice di primo grado consentito all'attore di discutere oralmente la causa, come dal medesimo richiesto.

Il motivo è infondato, apparendo condivisibili i rilievi svolti dal giudice del gravame, il quale, nel premettere che all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado l'attore aveva chiesto la discussione della causa "dinanzi al Collegio", ha osservato che: a) se l'attore aveva inteso chiedere che la causa venisse decisa dal Tribunale in composizione collegiale, l'istanza era inammissibile, essendo la composizione dell'organo giudicante sottratta alla disponibilità delle parti; b) se riferita alla discussione orale, la censura appariva generica, non avendo l'appellante precisato il pregiudizio concretamente subito dal suo diritto di difesa per effetto della mancata discussione orale.

In particolare, con riferimento al secondo profilo considerato, si osserva che l'art. 281 quinquies c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, prevede due modelli di decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica (al quale si aggiunge quello esclusivamente orale consentito dal successivo art. 281-sexties): l'uno secondo lo schema della trattazione completamente scritta, il quale comporta lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie; l'altro, secondo lo schema della trattazione mista, il quale prevede, su richiesta di una delle parti, lo scambio delle sole comparse conclusionali, la fissazione di un'udienza per la discussione della causa ed il deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi a tale udienza.

Ciò posto, si rileva che l'adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sé suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa, trattandosi di un modello discrezionalmente ritenuto dal legislatore sotto tali profili del tutto equipollente alla trattazione mista, ma si risolve in una irregolarità che non trova alcuna sanzione nell'ordinamento (cfr. Cass. 20-6-2005 n. 13226, per l'ipotesi inversa,

in cui il giudice di primo grado aveva disposto d'ufficio la trattazione mista, non richiesta da alcuna delle parti).

Come è stato correttamente rilevato dal giudice del gravame, pertanto, l'appellante, nell'eccepire la nullità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale dato luogo alla discussione orale, da esso richiesta, non avrebbe potuto limitarsi ad affermare genericamente che la mancata discussione gli aveva impedito di esporre meglio la propria linea difensiva, ma avrebbe dovuto prospettare una effettiva lesione del diritto di difesa, indicando quali erano gli specifici aspetti che la discussione orale gli avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti e i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'effetto interruttivo delle domande svolte contro xxx Deduce che la Corte di Appello non ha considerato che al giudizio riassunto davanti al Tribunale di Avezzano e distinto col n. 169U976 era stato riunito altro giudizio, distinto col n. 425/1979 promosso dal litisconsorte xxxxx. più altri; ragion per cui l'usucapione ventennale doveva decorrere dal 1979 e non dal 1976. Aggiunge che la stessa xxx ha ripetutamente fatto riferimento, quale epoca di inizio del possesso, al 1988.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ha dato atto che il giudice di primo grado ha rilevato che il primo giudizio (instaurato da Mxxxx padre di xxxx con atto di citazione del 5-11-1968 e riassunto con atto del 29-3-1976) all'udienza del 3-5-1988 è stato dichiarato interrotto, e non è mai stato riassunto. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che, essendosi il predetto giudizio estinto, in relazione alla domanda di usucapione proposta dalla xx non poteva tenersi conto dell'effetto interruttivo permanente derivante dalla pendenza di tale processo, ma poteva darsi rilievo solo all'effetto interruttivo istantaneo, derivante dalla notifica del relativo atto di citazione e del successivo atto di riassunzione del 29-3-1976.

Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso si evince che con i motivi di gravame l'appellante non ha impugnato la decisione di primo grado, nella parte in cui ha individuato l'ultimo atto interruttivo dell'usucapione nell'atto del 29-3-1976, riassuntivo del precedente giudizio promosso da xxxxE. dinanzi al Tribunale di Avezzano.

Le deduzioni svolte con il motivo in esame riguardo all'individuazione di un diverso atto interruttivo, pertanto, pongono una questione nuova, non prospettabile per la prima volta in questa sede.

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (13-9-2007 n. 19164; Cass. 9-7-2013 n. 17041).

4) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Sostiene che il Tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo riconosciuto l'usucapione ventennale in relazione ad un periodo diverso rispetto a quello oggetto della domanda riconvenzionale proposta da Txxxxxxx

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura mossa investe direttamente la sentenza di primo grado e non quella di appello.

Con il ricorso per cassazione, infatti, non possono essere proposte censure rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, che costituisce l'unico oggetto del giudizio di legittimità (tra le tante v. Cass. 21-3-2014 n. 6733; Cass. 15-3-2006 n. 5637; Cass. 20-6-1996 n. 5714).

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159 c.c., nonché del vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di intervenuta usucapione in favore di Txx Rileva che quest'ultima non è avente causa da xxx bensì dalla moglie Txxxx Deduce, pertanto, che è inconferente l'affermazione della Corte di Appello, secondo cui il possesso dei beni da parte della T. e, prima di lei, da parte dei "suoi danti causa" xxxxx., sarebbe dimostrato dalle

dichiarazioni rese dalla teste xx., la quale ha riferito che fin dal 1927, epoca in cui i coeredi procedettero a una divisione bonaria dei beni relitti, ciascuno di essi aveva posseduto pacificamente ciò che gli era stato attribuito. Sostiene, infatti, che, se avesse usucapito xx ciò non produrrebbe effetti su xxx., il cui dante causa non è xxxx. Rileva, inoltre, che la teste xxx. nulla ha riferito sul preteso possesso di Txx., essendosi limitata ad affermare il possesso di xxxE.. Fa presente che tra coeredi si presume la mera detenzione e non il possesso, che da parte di xxxx non vi è stato alcun atto di interversione nei confronti dei coeredi, e che nessuna rilevanza hanno, ai fini dell'usucapione, gli atti di manutenzione ai quali ha fatto riferimento il giudice di appello. Quanto a Txxx rileva che il possesso, per essere tale, deve essere pacifico ed ininterrotto e che, nel caso in esame, vi è stata la continua contestazione conseguente anche alle cause in corso ab origine.

Anche tale motivo deve essere disatteso. Le deduzioni svolte riguardo alla posizione di xxx. sono irrilevanti, in quanto la Corte di Appello ha dato atto (v. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata) xxxxx ha autonomamente posseduto dal 29-3-1976 (data dell'ultimo atto interruttivo) al 14-4- 1999 (data di proposizione dell'odierna azione giudiziaria) e che, quindi, tale possesso si è protratto per il periodo ventennale necessario per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.

Quanto all'usucapione maturata direttamente in capo alla convenuta, il ricorrente si è limitato a sostenere che il possesso non poteva ritenersi pacifico ed ininterrotto, essendo stato continuamente contestato anche conseguentemente alle cause in corso. Si tratta di censure del tutto generiche e che, comunque, investono il merito delle valutazioni espresse dal giudice di appello, il quale ha accertato che il possesso della convenuta, dopo l'ultimo atto interruttivo, si è protratto per oltre venti anni.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.